

Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, n. 24693

Fatti di causa

La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto di G.D., socio della cooperativa di lavoro nel periodo 2003/2007, a percepire l'indennità di disoccupazione.

La Corte ha esposto che l'Inps aveva negato la prestazione in quanto il rapporto aveva avuto luogo con cooperativa rientrante tra quelle svolgenti le attività di cui all'elenco allegato al DPR n. 602/1970.

Secondo la Corte si era verificata con le disposizioni successive, in particolare la L. n. 196/1997 secondo cui i lavoratori soci delle cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione una modifica del DPR 602/1970 e l'estensione dell'assicurazione contro il rischio dell'assicurazione a tutti i soci lavoratori di cooperative.

Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo.

Resiste il D.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

La Procura generale ha depositato conclusioni scritte.

Ragioni della decisione

3. L'Inps denuncia violazione degli artt 1, comma 1, DPR 602/1970; art 24, commi 2 e 5, L. n. 196/1997 ; art 1, commi 3 e 4, L. n. 142/2001; art 1 Dlgs 423/2001 con riferimento all'art. 37, comma 1, e 40 n. 7 RD 1827/1935.

La questione attiene alla sussistenza dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per i soci lavoratori di cooperative che svolgono le attività di cui all'elenco allegato al DPR n. 602/1970.

Osserva che la sentenza si era basata essenzialmente sulla disciplina delle società cooperative in generale, senza tenere conto della particolarità delle soc. cooperative di cui al DPR 602/1970.

4. Il ricorso è fondato.

5. Questa Corte si pronuncia su fattispecie simile relativa alla specifica protezione contro la disoccupazione involontaria assicurata dal trattamento di mobilità (cfr Cass. 10778/2020) e da

detto precedente, anch'esso relativo a fattispecie anteriore alla novella legislativa di cui alla L n 92/2012 Ã possibile trarre principi validi anche nella presente fattispecie.

6. Nel citato precedente Ã stato richiamato il complesso delle disposizioni in tema di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori dipendenti di societÃ cooperative e, in particolare, per le societÃ cooperative che svolgono le attivitÃ di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, e cioÃ societÃ ed enti cooperativi esercenti attivitÃ di facchinaggio, trasporto di persone e di merci, attivitÃ ad esse preliminari, complementari ed accessorie, altre attivitÃ varie, quali servizi di guardia (di terra, mare o campestre), polizia ed investigazioni private e simili.

7. L'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, definita dall'art. 37 r.d.l. n. 1827 del 1935, era apprestata solo per i lavoratori subordinati del settore privato, con esclusione, in tale ambito, dei soggetti retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (art. 40, n. 7, r.d.l. n. 1827 cit.).

L'art. 28 della legge n. 153 del 1969 ha delegato il Governo ad emanare norme, per particolari categorie di lavoratori soci di societÃ e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitÃ per conto delle societÃ e degli enti stessi, al fine di un riordinamento dell'assetto previdenziale ed assistenziale di detti lavoratori, volte: Â«a) alla eliminazione delle diffinitÃ e delle incertezze di applicazione delle disposizioni che configurano l'obbligo di dette categorie di lavoratori nelle varie forme di previdenza e di assistenza sociale; b) ad uniformare, sulla base delle disposizioni del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, la commisurazione dei contributi nelle varie forme di previdenza ed assistenza, salvo quanto previsto ai fini delle pensioni, tenendo conto anche dei settori di attivitÃ merceologiche promiscue;Â»;

8. In ottemperanza alla richiamata norma primaria, il complesso normativo introdotto con il d.P.R. n.602 del 1970, per il Â«Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di societÃ e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitÃ per conto delle societÃ ed enti medesimiÂ», ha definito le tutele previdenziali e assistenziali per i soci lavoratori delle cooperative analiticamente indicate dal medesimo decreto presidenziale, enumerando, del pari analiticamente, gli eventi protetti â invaliditÃ , vecchiaia e superstiti, tubercolosi, famiglia malattie e tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie; infortuni sul lavoro e malattie professionali, assistenza agli orfani di lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratori- senza ricomprendere, in tale pur ampio novero, la disoccupazione involontaria (art. 1, primo comma: Â«assicurazione per l'invaliditÃ , la vecchiaia ed i superstiti, assicurazione contro la tubercolosi, assegni familiari, gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale; assicurazione contro le malattie e per la tutela delle lavoratrici madri, gestita dall'istituto nazionale per

lâ??assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dallâ??istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assistenza dellâ??ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani; provvidenze della gestione case per lavoratoriÂ»).

9. Il legislatore del 1997 ha, poi, riconosciuto la protezione dellâ??evento disoccupazione involontaria per i lavoratori soci di cooperative di lavoro con lâ??art.24, comma 2, legge n. 196 del 1997 (in deroga allâ??art. 40, primo comma, n.6 r.d.l. n.1827 del 1935 cit. conv. in legge n.1155 del 1936 e successive modificazioni), e lâ??ha esclusa, espressamente (comma 5 dellâ??art. 24 cit.), per i soci delle cooperative di cui al d.P.R. n.602/1970.

Per completezza espositiva, va richiamato anche il testo del comma 4 del predetto articolo 24, del seguente tenore: Â«Le disposizioni in materia di indennitÃ di mobilitÃ nonchÃ© di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dellâ??articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attivitÃ comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina, relativa allâ??indennitÃ di mobilitÃ stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. Lâ??espletamento della relativa procedura di mobilitÃ , estesa dallâ??articolo 8, comma 2, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dallâ??approvazione, da parte dellâ??assemblea, del programma di mobilitÃ .

Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente leggeÂ».

Se al centro della disposizione normativa appena evocata vi sono i soci lavoratori delle cooperative di lavoro Â«svolgenti le attivitÃ comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplinaÂ», il parametro adottato dal legislatore, di privilegiare il settore produttivo dellâ??attivitÃ svolta dalla cooperativa, viene poi corretto, anzi delimitato, con il successivo comma 5 che predilige, nellâ??incipit, una tecnica linguistica di conferma di un precetto giÃ presente nellâ??ordinamento: Â«Ã? confermata lâ??esclusione dallâ??assicurazione di cui al comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonchÃ© dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazioneÂ». Il successivo comma 6 dellâ??art. 24 ha introdotto un termine di validitÃ delle predette disposizioni Â«fino allâ??emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di societÃ cooperativeÂ».

10. La legge di delegazione n. 142 del 2001 ha sottoposto a revisione la legislazione in materia cooperativistica e ha dettato (art.4, comma 3) criteri e principi direttivi per lâ??equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei

lavoratori dipendenti da impresa (lett. a) e la gradualit  , da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell  equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni (lett. b).

Ratio della delega enunciata nella legge n. 142   stata, in altri termini, la riforma previdenziale delle cooperative che erogano i contributi su un imponibile convenzionale determinato con decreto ministeriale (in riferimento alle attivit  varie di cui al D.P.R. n. 602) in vista della equiparazione, con gradualit  , della contribuzione a quella dei lavoratori dipendenti sottesa al riconoscimento del trattamento economico complessivo percepito dal socio lavoratore dipendente come imponibile previdenziale.

11. Nell  esercizio della potest  legislativa delegata, il decreto legislativo n. 423 del 2001, nel definire l  ambito di applicazione, ha indicato i  «lavoratori soci degli organismi associativi individuati dall  articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, che svolgono le attivit  di cui all  elenco allegato al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999 », quali destinatari delle forme di previdenza e di assistenza sociale descritte nella stessa norma( «a) assicurazione per l  invalidit  , la vecchiaia ed i superstiti; b) assicurazione per l  assegno per il nucleo familiare; c) assicurazione per le prestazioni economiche di malattia e maternit  ; d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali »(art. 1, comma 1, d.lgs. n. 423 cit.).

12. Solo dopo un decennio dalle accennate disposizioni il legislatore   intervenuto, con la riforma degli ammortizzatori sociali, legge n.92 del 2012, con effetto dal primo gennaio 2013, per estendere l  assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle societ  cooperative di cui al d.P.R. n.602 cit., ampliando le tutele assicurative ivi elencate, con l  aggiunta dell   «Assicurazione sociale per l  impiego » (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012 cit.).

Con la stessa riforma del 2012 il legislatore ha esteso il campo di applicazione della disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale (art. 3, comma 1, legge n.92 cit.) aggiungendo il comma 3-bis all  art. 12 della legge n. 223, recante analitica indicazione delle imprese oggetto dell  intervento normativo estensivo, imprese esercenti attivit  i cui dipendenti non erano coperti, prima di allora, dalla predetta protezione previdenziale.

Infine la tutela previdenziale introdotta a decorrere dal 2013 ha reso necessaria l  emanazione di disposizioni transitorie volte a disciplinare l  entit  della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalit  applicative (art.2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92 cit.; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.71253 del 2013).

13. Dal complesso normativo esposto risulta evidente l  assenza di protezione dalla disoccupazione involontaria per i soci lavoratori delle societ  ed enti cooperativi esercenti le

attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n. 602, colmata solo con interventi legislativi e disposizioni di rango subprimario con effetto graduale dal 2013.

14. L'argomento difensivo incentrato sulla deroga a tale esclusione introdotta nell'ordinamento fin dal 2001, con la disciplina generale della legge n.142 del 2001, non risulta persuasivo, considerato che, come già esposto, la legge di delegazione si è limitata ad introdurre principi e criteri direttivi ai quali si è conformato il legislatore delegato che, fin dal primo articolo, ha ben chiarito l'ambito di applicazione dell'intervento normativo, lasciando inalterati eventi protetti e tutele assicurative interessate dall'applicazione delle nuove disposizioni.

15. Proprio l'esplicito intervento riformatore del 2012 testimonia l'esistenza di un pregresso contesto normativo che il legislatore ha inteso mutare con norme destinate a produrre effetti, secondo i principi generali, solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore.

16. In conclusione, l'esclusione dei soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi esercenti le attività indicate nell'elenco allegato al d.P.R. n.602 (facchinaggio, trasporto di persone e di merci, preliminari, complementari ed accessorie alle predette e attività varie, quali servizi di guardia e terra, a mare, o campestre, polizia ed investigazioni private e simili) dall'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria fino al 2012 comportava l'insussistenza della prestazione previdenziale e della correlativa obbligazione contributiva.

17. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria domanda del D. La novità della questione e la sussistenza di un precedente intervenuto solo nel 2020 giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda del D.

Compensa le spese dell'intero processo.

Campi meta

Massima : *L'assunzione di soci lavoratori delle società e degli enti cooperativi che esercitano le attività elencate nell'allegato al d.P.R. n. 602 del 1970 - quali facchinaggio, trasporto di persone e merci, attività preliminari, complementari e accessorie alle predette, nonché servizi di vigilanza terrestre, marittima o campestre, polizia e investigazioni private - dall'ambito di applicazione dell'assicurazione generale contro la disoccupazione involontaria, sino al 2012, determinava la mancanza di copertura previdenziale per tali soggetti. Di conseguenza, l'assenza di tutela previdenziale si traduceva nell'impossibilità di riconoscere la relativa prestazione assistenziale, con la conseguente esclusione dell'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro o degli stessi soci lavoratori. Tale assetto normativo, vigente fino al 2012, rifletteva la particolare disciplina applicabile al lavoro cooperativo, distinguendolo sotto il profilo assicurativo dal lavoro subordinato tradizionale.*

(Rocchina Staiano).

Supporto Alla Lettura :

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con il termine di ammortizzatori sociali, si intendono quegli istituti del welfare state che hanno una più stretta connessione con il rapporto di lavoro. In un'economia di mercato, in cui il lavoro subordinato è dominante, i rischi connessi al rapporto di lavoro sono molteplici, ma sicuramente quello più significativo è la disoccupazione. L'assicurazione contro la disoccupazione è quindi l'istituto più rilevante del welfare, che ha quale scopo quello di integrare, per un periodo limitato, il reddito del lavoratore, in seguito all'interruzione del rapporto di lavoro. Questi strumenti, gestiti dall'INPS, si distinguono in: *ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro*: strumenti che intervengono quando il lavoratore mantiene il suo posto di lavoro, ma subisce una riduzione dell'orario o una sospensione dell'attività e sono la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS), il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e gli assegni di solidarietà; *ammortizzatori in caso di perdita di lavoro*: strumenti che forniscono un sostegno economico ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro. La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è l'indennità di disoccupazione più diffusa e si rivolge ai lavoratori dipendenti. Altri strumenti sono la DIS-COLL, per i collaboratori, e l'indennità di disoccupazione agricola. Gli ammortizzatori sociali rappresentano un sistema complesso e articolato, in continua evoluzione, volto a tutelare i lavoratori in momenti di crisi e a favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro.